

**REGIONE TOSCANA**  
**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014 -2020**

**Bando : Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici**

Indice

**1. FINALITÀ E RISORSE**

1.1 Finalità

1.2 Dotazione finanziaria

**2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**

2.1 Soggetti beneficiari

2.2 Requisiti di ammissibilità

**3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI**

3.1 Tipologie di intervento ammissibili

3.2 Termine iniziale

3.3 Termine finale

3.4 Spese ammissibili

3.5 Intensità del contributo

3.6 Cumulabilità del contributo

**4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo

4.2 Modalità di presentazione della domanda

4.3 Documentazione a corredo della domanda

**5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA**

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

5.2 Istruttoria di ammissibilità

5.3 Cause di non ammissione

5.4 Valutazione della domanda

5.4.1 Criteri di valutazione

5.4.2 Criteri di premialità

5.5 Formazione della graduatoria

**6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI**

6.1 Adempimenti successivi all'approvazione della graduatoria

6.2 Sottoscrizione della Convenzione

6.3 Obblighi del beneficiario

6.4 Varianti

**7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE**

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

7.2 Modalità di erogazione del contributo

**8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE**

8.1 Verifica intermedia e finale dei progetti

8.2 Revoca parziale o totale del contributo

8.3 Rinuncia

8.4 Controlli e ispezioni

8.5 Decadenza dal contributo

## 9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

9.3 Disposizioni finali

## 10. RIFERIMENTI NORMATIVI

### ALLEGATI

A) Definizioni

B) Modello di domanda di finanziamento

C) Modello relazione tecnica di progetto

D) Scheda elementi utili aiuti di stato

## 1. FINALITÀ E RISORSE

### 1.1 Finalità

La Regione Toscana con il presente bando intende agevolare la realizzazione di progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici, in attuazione dell'azione 4.1.1 dell'Asse 4 *“Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori”* del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, approvato con delibera di Giunta regionale n.1055 del 2/11/2016 e in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia<sup>1</sup>.

Il bando dà attuazione (i) all'Obiettivo Specifico *“Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili”* e (ii) all'Azione 4.1.1 *“Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici”* dell'Asse 4- *“Interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili”*.

In particolare la Regione Toscana, in attuazione della delibera di Giunta regionale n° 695 del 26/06/2017 *“POR FESR 2014-2020- Direttive di attuazione per la selezione di progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici”*, favorisce e sostiene l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico che, tra l'altro, è obiettivo prioritario della politica energetica comunitaria e nazionale, come stabilito dal Decreto Legislativo n. 102/2014 di recepimento della Direttiva 2012/27/UE, nonché della Strategia definita nel PAER.

Il bando prevede l'allocazione in via prioritaria delle risorse a favore di progetti di efficientamento energetico di immobili pubblici ubicati nei Comuni del Parco Agricolo della Piana (Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Calenzano, Prato, Poggio a Caiano e Carmignano).

Il presente bando sarà pubblicato sul seguente sito web:  
**<http://www.sviluppo.toscana.it/energiapubblico>**

---

<sup>1</sup> Cfr.paragrafo 10” Riferimenti Normativi”

## 1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del bando è pari a **€ 8.000.000,00** così ripartiti:

- **€ 4.000.000,00** a favore di progetti di efficientamento energetico di immobili pubblici esistenti degli **Enti Locali**
- **€ 4.000.000,00** a favore di progetti di efficientamento energetico di immobili pubblici esistenti delle **Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere**

Il bando prevederà l'allocazione in via prioritaria di risorse pari a € 1.000.000,00 fino a esaurimento a favore di progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici situati nei Comuni del Parco Agricolo della Piana di cui € 500.000,00 destinate agli Enti Locali e € 500.000,00 destinate alle Aziende Sanitarie Locali e alle Aziende Ospedaliere.

Il bando per la promozione della suddetta azione di efficientamento energetico degli immobili sarà finanziato con le risorse pari a € 8.000.000,00 nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli 52572, 52573 e 52574 del bilancio di previsione annualità 2018 per 4.000.000,00 euro e per la parte restante, pari a 4.000.000,00, nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli 52572, 52573 e 52574 del bilancio di previsione annualità 2019 che riguardano specificatamente i Fondi "POR FESR 2014-2020 – Incentivi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili".

Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'intervento finanziario, tramite apposito provvedimento.

## **2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

### **2.1 Soggetti beneficiari**

La domanda può essere presentata esclusivamente dai seguenti soggetti pubblici della Regione Toscana

#### Enti Locali

- Comuni
- Province
- Città Metropolitane
- Unioni di Comuni

#### Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere

- Aziende Sanitarie Locali
- Aziende Ospedaliere

## 2.2 Requisiti di ammissibilità

1. Ciascuna domanda deve riguardare interventi da realizzarsi su uno o più edifici pubblici. In particolare la domanda può riguardare più edifici purché catastalmente confinanti e adibiti alla medesima destinazione d'uso (es. scolastica, sanitaria, etc.)

2. Gli edifici oggetto di intervento devono possedere al momento della presentazione della domanda tutte le seguenti caratteristiche:

- a) essere **localizzati all'interno del territorio regionale**;
- b) essere **esistenti e utilizzati**. Non sono ammessi interventi di nuova costruzione, demolizione /ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione;
- c) essere **dotati di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva**;
- d) essere **di proprietà pubblica**, da intendersi come proprietà da parte dei soggetti proponenti di cui al precedente punto 2.1 o disponibilità da parte degli stessi in virtù di altro diritto reale o personale di godimento;
- e) **essere adibiti ad uso pubblico** (istituzionale, scolastico, ospedaliero, sanitario, formativo, assistenziale, culturale, sportivo, etc.) e non residenziale e assimilabili<sup>2</sup>.
- f) **non essere destinati all'esercizio di attività economiche in forma prevalente**, richiedendosi, in particolare, che gli edifici pubblici in questione non vengano utilizzati per l'esercizio di attività economiche (intese come attività volte alla produzione di beni o servizi su un dato mercato) per almeno l'80% del volume lordo climatizzato dell'intero edificio **oppure che le attività economiche svolte al loro interno abbiano carattere puramente locale e che siano rivolte ad un bacino d'utenza geograficamente limitato**.

Non sono ammessi interventi realizzati esclusivamente nelle porzioni di edificio a destinazione d'uso non ammesso al bando né interventi che siano a servizio esclusivo di tali porzioni.

Nel caso di edificio in cui sono presenti porzioni a destinazione d'uso non ammesse dal presente bando, il progetto è considerato ammissibile a condizione che il volume lordo climatizzato di tali porzioni sia inferiore o uguale al 20% del volume lordo climatizzato dell'intero edificio.

Nel caso in cui uno o più interventi del progetto insistono anche sulle porzioni dell'edificio che definiscono il volume lordo riscaldato di destinazioni d'uso non ammesse, il contributo concedibile a ciascuno intervento è ridotto proporzionalmente in base alla percentuale che riguarda le medesime porzioni.

---

<sup>2</sup> Categoria E.1. secondo la classificazione di cui all'art. 3 del DPR n. 412. del 26 agosto 1993

<b>3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI</b>
---

**3.1 Tipologie di interventi ammissibili**

- a) Il progetto dovrà prevedere almeno una delle seguenti tipologie di intervento:
- 1a) isolamento termico di strutture orizzontali e verticali;
  - 2a) sostituzione di serramenti e infissi;
  - 3a) sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da caldaie a gas a condensazione o da pompe di calore ad alta efficienza;
  - 4a) sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria, integrati o meno nel sistema di riscaldamento dell'immobile;
  - 5a) installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti (domotica);
  - 6a) sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell'irradiazione solare, sistemi di accumulo, serre solari, etc.);
  - 7a) installazione di impianti di cogenerazione e trigenerazione ad alto rendimento;
  - 8a) realizzazione di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento energeticamente efficienti per la distribuzione di energia all'interno dell'edificio e/o complesso di edifici pubblici.
- b) A completamento degli interventi precedenti possono essere attivati anche i seguenti interventi per la produzione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili quali solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile solare senza eccedere i limiti dell'autoconsumo:
- 1b) impianti solari termici
  - 2b) impianti geotermici a bassa e media entalpia
  - 3b) pompe di calore
  - 4b) impianti di teleriscaldamento/teleraffrescamento energeticamente efficienti
  - 5b) impianti solari fotovoltaici

Ciascuna domanda può prevedere anche più di uno degli interventi di cui all'elenco a) e b).

1. Gli interventi per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui alla lettera b) devono essere presentati solo nel caso la domanda preveda uno degli interventi di cui al punto a), pena la non ammissibilità della domanda.
2. La produzione di energia degli interventi di cui alla lettera 7a) e 8a) deve essere finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità degli stessi.
3. La produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi di cui all'elenco b) deve essere finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità degli stessi.
4. Ai fini del presente bando non sono ammissibili interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonte energetica rinnovabile quale la biomassa.
5. Ai fini del presente bando non sono ammissibili interventi per la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con corpi illuminanti più efficienti, anche nel caso sia associato all'installazione di sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione utilizzando sensori di luminosità e/o presenza e/o movimento.

6. Ciascun intervento deve essere fondato sulla base delle risultanze di una diagnosi energetica, eseguita ai sensi dell'Allegato 2 al D.Lgs. 102/2014 ed in conformità alle norme tecniche UNI CEI EN 16247;
7. Ciascun intervento deve essere previsto almeno nel progetto di fattibilità tecnico ed economica approvato dal soggetto proponente alla data di presentazione della domanda. Il progetto di fattibilità tecnico ed economica deve riportare, in applicazione dell'art.216 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016, almeno i contenuti del progetto preliminare di cui all'art.17 del DPR 207/2010.
8. Ciascun intervento del progetto ai fini dell'ammissibilità deve prevedere il superamento dei requisiti minimi stabiliti nelle seguenti Direttive, laddove applicabili:
- DIRETTIVA 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
  - DIRETTIVA 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia
  - DIRETTIVA 2012/27/UE sull'efficienza energetica

In particolare ciascun intervento del progetto ai fini dell'ammissibilità deve prevedere il rispetto dei requisiti minimi in vigore dal 1 gennaio 2019 per edifici pubblici stabiliti dal D.M. 26 giugno 2015 *“Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”*.

Il superamento dei requisiti minimi deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nella relazione tecnica del progetto da allegare alla domanda.

9. Ciascun intervento del progetto deve prevedere una riduzione dei fabbisogni di energia primaria globale non rinnovabile (E<sub>gpl</sub>, nren) rispetto ai fabbisogni dello stato di fatto dell'edificio.
10. Il progetto, nei tre livelli di progettazione previsti dal codice degli appalti di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i, deve comportare spese ammissibili totali superiori a **50.000,00 euro**
11. Non sono altresì ammissibili gli interventi suddivisi in lotti che non siano funzionali<sup>3</sup>.

Non sono ammissibili le domande che prevedono interventi che, alla data di presentazione della domanda, risultano con lavori aggiudicati e/o forniture affidate in via definitiva come specificato nel successivo punto 3.2.

Le modalità di realizzazione degli interventi possono essere o su iniziativa diretta del soggetto beneficiario (contratto di appalto come definito nel vigente Codice dei contratti) o attraverso forme di partenariato pubblico privato (PPP) ai sensi dell'art.63 del Reg. UE 1303/2013 e dell'art. 180 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con ricorso ai soli istituti previsti nella definizione riportata nell'allegato A. Non sono altresì ammissibili operazioni PPP in cui non sia stato stabilito un corrispettivo economico a carico del soggetto beneficiario per la realizzazione degli interventi di riqualificazione dell'edificio.

---

<sup>3</sup> Per “lotto funzionale” deve intendersi “una parte di un lavoro generale (infrastruttura) la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti”; l'opera realizzata con il singolo lotto deve avere una propria autonomia ed utilità e poter, quindi, essere utilizzata (“funzionare”) anche se l'infrastruttura complessiva non è completa, consentendo la parziale apertura al pubblico o, comunque, l'attivazione del servizio al quale l'opera è destinata.



### **3.2 Termine iniziale**

Sono ammissibili solo progetti il cui “avvio dei lavori” non è precedente alla data di presentazione della domanda.

Per “avvio dei lavori” si intende la data di aggiudicazione definitiva del primo contratto di lavori imputabile al progetto o, nel caso di progetto comprendente esclusivamente la fornitura di attrezzature, impianti e componenti, la data di assunzione del primo impegno giuridicamente vincolante assunto per ordinare tali attrezzature, impianti e componenti.

Pertanto i soggetti di cui al precedente paragrafo 2.1 possono presentare domanda solo per interventi per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino ancora aggiudicati in via definitiva i lavori e/o le forniture relative ad attrezzature, impianti e componenti previste nel quadro economico dell'intervento. Sono compatibili con la presentazione della domanda eventuali spese tecniche già impegnate/sostenute ricomprese tra le “somme a disposizione” del quadro economico.

### **3.3 Termine finale**

Il progetto dovrà essere ultimato entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di concessione del contributo.

Per “ultimazione del progetto” deve intendersi la data del “certificato di ultimazione lavori” e/o dell'ultimo verbale di consegna, o documento equipollente, delle attrezzature/impianti e componenti previsti nel progetto.

Eventuali proroghe dovranno essere richieste agli uffici regionali competenti entro la data di ultimazione del progetto come sopra specificata ed accompagnate da una relazione circostanziata, che individui le motivazioni della richiesta e ne comprovi l'effettiva necessità. La concessione della proroga da parte degli uffici regionali competenti non potrà in ogni caso superare 6 mesi.

Non saranno concesse le proroghe comunicate alla Regione Toscana oltre il termine indicato nel primo periodo.

In caso di ritardo rispetto al crono programma di realizzazione dell'intervento riportato all'interno della scheda di domanda e delle scadenze sopra riportate, il Responsabile di Attività può convocare il soggetto beneficiario al fine di analizzare le cause che hanno determinato il ritardo stesso ed individuare possibili soluzioni, concordando, compatibilmente con i vincoli temporali stabiliti dal POR FESR 2014-2020, un nuovo crono programma.

Nel caso di ulteriore ritardo non dovuto a eventi imprevedibili o a forza maggiore e, comunque previa diffida, il Responsabile di Attività dispone la revoca del contributo ed il recupero del contributo già eventualmente erogato.

Nel caso di operazioni non ultimate entro il termine sopra indicato, ancorché prorogato, ma realizzate comunque ad un livello tale da risultare sia funzionali rispetto alle finalità del progetto ammesso alle agevolazioni che coerenti con le tipologia di investimento ammissibile indicate nel presente bando, verrà erogato un contributo ridotto proporzionalmente, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e riconducibili all'intervento agevolato. Sulla eventuale funzionalità dei progetti realizzati in misura parziale e sulla rispondenza degli stessi alle finalità del

bando e dell'Azione di riferimento si esprime il Responsabile dell'Azione 4.1.1 su richiesta del Responsabile di Controllo e Pagamento.

Entro il termine fissato per la presentazione della rendicontazione del progetto il soggetto beneficiario dovrà produrre il collaudo dei lavori e/o la verifica di conformità per i servizi e le forniture previsti nel progetto ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., pena l'impossibilità di procedere con l'erogazione del saldo del contributo concesso.

### 3.4 Spese ammissibili

Per la realizzazione degli interventi previsti nel presente bando sono ammissibili, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa comunitaria sull'ammissibilità delle spese ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi SIE, del Reg. (UE) 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", nonché di quanto disciplinato in ambito nazionale dalle norme specifiche definite in materia, le seguenti voci di spesa:

- a) investimenti materiali quali fornitura, installazione e posa in opera di impianti, macchinari, attrezzature, sistemi, materiali e componenti necessari alla realizzazione del progetto, ivi inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- b) opere edili ed impiantistiche strettamente connesse e necessarie alla realizzazione degli interventi, ivi inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- c) spese tecniche (progettazione, diagnosi energetica e/o attestazione prestazione energetica ante e post intervento, direzione lavori, pianificazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione degli impianti, macchinari, sistemi ed opere, indagini, studi e consulenze professionali ivi compresi gli incentivi ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016) fino ad un massimo del 10 % dell'importo delle spese ammissibili totali, purché le stesse siano strettamente connesse e necessarie alla preparazione e realizzazione degli interventi;
- d) IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e solo se non recuperabile, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

In particolare tra le spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda sono ammesse anche le spese per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto purché riferite a edifici costruiti o oggetto di interventi prima del 28/04/1992 (Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") e comunque complessivamente non superiori al 20% dell'importo delle spese ammissibili del relativo intervento di cui alle suddette lettere a, b e d.

Sono ammissibili soltanto le spese sostenute dai soggetti beneficiari a partire dalla data di presentazione della domanda, ad eccezione delle spese tecniche che sono ammissibili anche se sostenute a partire dal 26/04/2016.

A tal fine una spesa si considera effettivamente sostenuta alla data di pagamento (valuta fornitore), oppure alla data di emissione del relativo giustificativo di spesa (fattura o documento equipollente) se successiva alla data del pagamento.

Sono considerate non ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a) lavori in economia previsti sia nel computo delle opere e/o delle forniture che nel quadro economico dell'intervento, se non specificatamente dettagliati;
- b) imprevisti e arrotondamenti previsti sia nel computo delle opere e/o delle forniture che nel quadro economico dell'intervento;
- c) spese per pubblicità e comunicazione anche ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- d) materiali di consumo e contratti di manutenzione;
- e) costi di esercizio (quali, a titolo di esempio, combustibile e manutenzione ordinaria);
- f) costi relativi ad acquisizione di macchinari, impianti, opere o comunque titoli di spesa tramite contratti di locazione finanziaria;

- g) acquisto di terreni, fabbricati, macchinari o beni usati.
- h) spese per l'acquisto di mezzi ed attrezzature di trasporto di merci e persone;
- i) spese relative ad un bene e/o servizio rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
- j) tutte le altre spese che non rientrano nella voce "spese ammissibili";

L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario e solo se non recuperabile, ovvero per la quota parte non recuperabile nel caso di regime pro-rata, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso in cui un Beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del progetto, i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA.

Le spese sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, per essere considerate ammissibili, devono:

- rispettare tutte le condizioni e le prescrizioni previste dal bando;
- riferirsi alla realizzazione del progetto; tale attinenza deve essere evidenziata in modo dettagliato;
- rientrare nelle voci di costo ritenute ammissibili;
- essere state preventivamente indicate nella domanda di contributo oppure nella richiesta di variazione autorizzata; in nessun caso potrà essere riconosciuto a consuntivo il contributo relativamente ad eventuali spese non espressamente previste nel prospetto dei costi ammessi a finanziamento o in sue eventuali successive variazioni, se non formalmente autorizzate dal Responsabile dell'Azione 4.1.1;
- essere documentate ed effettivamente pagate e rendicontate sulla base delle regole contabili e fiscali vigenti e secondo le modalità indicate;

E' esclusa qualsiasi forma di autofatturazione.

Nel caso di appalto avente per oggetto l'esecuzione di opere o lavori e/o l'acquisizione di servizi o di forniture, nel rispetto del vigente Codice dei contratti, le spese devono essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario del contributo e sostenute da quest'ultimo.

Nel caso di un'operazione PPP le spese per la realizzazione degli interventi, sostenute e pagate dal partner privato, ai sensi dell'art. 64 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, possono essere considerate sostenute e pagate da un beneficiario ed incluse in una richiesta di pagamento alla Regione, a condizione che siano ottemperate le seguenti condizioni:

- a) il beneficiario ha sottoscritto un accordo PPP con un partner privato e che lo stesso prevede un corrispettivo economico per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica dell'edificio;
- b) il responsabile del procedimento per conto dell'Autorità di Gestione, ha verificato che le spese dichiarate dal beneficiario siano ammissibili ai sensi del presente paragrafo, siano state pagate dal partner privato e che l'operazione sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, nonché al programma ed alle condizioni per il sostegno dell'operazione.

Nei casi di un'operazione PPP ai sensi di quanto disposto dall'articolo 64, comma 2 del Regolamento (UE) 1303/2013 e di quanto disposto dall'articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2015/1076, i pagamenti ai beneficiari eseguiti riguardo alle spese incluse in una richiesta di pagamento sono corrisposti in un "conto di garanzia" (per la cui definizione si rimanda all'articolo 2, comma 26, del Regolamento (UE) 1303/2013) aperto a tale scopo a nome del beneficiario.

Il beneficiario è tenuto ad aprire un "conto di garanzia" stabilendo nel contratto con il soggetto privato:

- a) le condizioni alle quali possono essere effettuati pagamenti al partner privato a valere sul conto di garanzia;
- b) la possibilità o meno per l'organismo di diritto pubblico di utilizzare, in quanto beneficiario, il conto di garanzia come garanzia dell'assolvimento dei propri obblighi, o di quelli del partner privato, previsti dal contratto;
- c) le modalità di erogazione dei fondi restanti nel conto di garanzia nel caso di chiusura del conto a seguito della risoluzione del contratto.

Il beneficiario titolare del conto di garanzia ha l'obbligo di informare l'Autorità di Gestione, che ne faccia richiesta scritta, circa l'ammontare dei fondi erogati e il saldo del conto di garanzia.

Il beneficiario ha, altresì, l'obbligo di informare preventivamente l' Autorità di Gestione in caso di sostituzione del partner privato.

### **3.5 Intensità del contributo**

I progetti di investimento sono finanziati sotto forma di contributo in conto capitale nella misura massima del 80% delle spese ammissibili.

La percentuale di contributo richiesta deve essere indicata nel modello di domanda dal soggetto richiedente e deve essere unica per tutti gli interventi previsti.

Nel caso in cui uno o più interventi del progetto insistono anche sulle porzioni dell'edificio che definiscono il volume lordo riscaldato di destinazioni d'uso non ammesse, il contributo concedibile a ciascuno intervento è ridotto proporzionalmente in base alla percentuale che riguarda le medesime porzioni.

Qualora si verifichi una rimodulazione dell'importo dell'investimento ammissibile sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione del progetto, il contributo concesso è ricalcolato applicando la percentuale di contributo richiesta nella domanda, fermo restando che il contributo in termini assoluti non può superare quello risultante dal decreto di concessione di contributo.

E' facoltà del richiedente indicare una percentuale di contributo inferiore al 80% delle spese ammissibili.

Nel caso di operazione generatore di entrate nette l'importo del contributo concedibile sarà determinato secondo quanto disposto agli articoli 61 e 65 del Reg. (UE) n.1303/2013.

In caso di PPP, sulla base degli elementi che dovranno essere forniti dal beneficiario, il contributo sarà determinato nel rispetto di quanto disposto all'art. 180 del D.Lgs. 50/2016.

Il contributo di cui al presente bando non si deve configurare quale aiuto di stato ai sensi dell'art. 107 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, pena la non ammissibilità del progetto.

La verifica in materia di aiuti di stato sarà effettuata a seguito della presentazione della domanda di finanziamento e degli elementi utili forniti dal soggetto proponente nella scheda di cui all'Allegato D. L'esito della verifica verrà comunicato al soggetto proponente prima della pubblicazione della graduatoria.

### **3.6.Cumulabilità del contributo**

Il contributo di cui al presente bando è cumulabile, nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna normativa di riferimento, per le stesse spese ammissibili, anche con altre forme di sostegno pubblico, qualsiasi sia la denominazione e la natura, purché il cumulo dei contributi non superi il limite del 100% della spesa ammissibile a contributo.

Il soggetto richiedente dovrà dichiarare l'esistenza di altri sostegni già richiesti e/o concessi e diretti per il medesimo progetto in fase di presentazione della domanda; in tal caso è necessario riportare gli estremi dell'altra forma di sostegno, l'intensità di contributo e una chiara ripartizione dei costi del progetto e della copertura finanziaria complessiva.

Nel caso in cui ulteriori contributi, qualsiasi ne sia la forma, diretti al medesimo progetto siano ottenuti in seguito alla presentazione della domanda, il beneficiario ne darà comunicazione immediata, non appena ne abbia avuto notizia, alla Regione.

Nel caso in cui l'accesso cumulato alle contribuzioni pubbliche, qualsiasi ne sia la forma di sostegno, determini il superamento del limite del 100% delle spese ammesse, il contributo concesso verrà ridotto dell'importo eccedente tale limite.

## 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

### 4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo

La domanda di contributo dovrà essere presentata esclusivamente on line, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo, seguendo la procedura on line attivabile all'indirizzo <https://www.sviluppo.toscana.it/energiapubblico>.

### 4.2 Modalità di presentazione della domanda

1. Dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURT la modulistica per la presentazione della domanda sarà resa disponibile all'indirizzo web <https://www.sviluppo.toscana.it/>

2. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente on line a partire dal **26 luglio 2017 alle ore 9.00**, esclusivamente on line all'indirizzo <https://www.sviluppo.toscana.it/energiapubblico>, pena la non accoglibilità delle stesse.

3. La scadenza di presentazione della domanda è fissata per il giorno **31 gennaio 2018 ore 17.00**.

4. Al fine di poter accedere al sistema per la compilazione delle schede on line, il soggetto proponente, dovrà richiedere il rilascio di User (identificativo utente) e Password (codice segreto di accesso) seguendo la procedura on line attivabile all'indirizzo <https://www.sviluppo.toscana.it/energiapubblico>.

5. Ai fini dell'inoltro agli uffici regionali competenti, ciascuna scheda dovrà essere:

- chiusa con procedura telematica dai soggetti interessati (come risultante dalla registrazione temporale della chiusura on line effettuata dal sistema gestionale e dalla specifica filigrana "stampa definitiva" lungo il margine destro di ciascun foglio della scheda di presentazione del bando), entro **le ore 17.00 del 31 gennaio 2018**
- scaricata dal sistema gestionale in formato ".pdf" e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'ente proponente o suo delegato (in tal caso, dovrà essere caricato sul sistema l'atto di delega). La firma digitale deve essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche, avanzate e digitali (per ogni informazione: <http://www.digitpa.gov.it/fime-elettroniche-certificatori>);
- presentata telematicamente attraverso il sistema gestionale **entro le ore 17.00 del 31 gennaio 2018**.

6. Ai fini della verifica circa il rispetto dei termini per la presentazione della domanda, faranno fede la data e l'ora di "presentazione" registrati dal Sistema Informativo di Sviluppo Toscana.

7. La domanda è costituita dal documento in formato pdf, comprensivo di tutte le dichiarazioni e schede presenti on-line, generato dal sistema informatico al momento della chiusura della compilazione, firmato digitalmente e presentato secondo le procedure di cui al precedente comma 5, completa di tutta la documentazione di cui al paragrafo 4.3 del bando.

8. Non è consentita la presentazione di una domanda priva della documentazione obbligatoria prevista dal presente bando.

9. Non è accoglibile, infine, la domanda presentata oltre i termini indicati dal presente paragrafo e/o redatta difformemente rispetto alle modalità previste dal presente bando.

Si specifica che le suddette modalità di presentazione delle domande costituiscono un requisito di ammissibilità delle stesse e il loro rispetto è previsto a pena di inammissibilità delle domande secondo il dettato del paragrafo 5.3 del bando.

Gli indirizzi di posta elettronica per eventuali informazioni inerenti i contenuti del bando sono i seguenti: [energiapubblico@regione.toscana.it](mailto:energiapubblico@regione.toscana.it) e [energiapubblico@sviluppo.toscana.it](mailto:energiapubblico@sviluppo.toscana.it).

Si precisa che per il supporto alla compilazione e per le problematiche di tipo tecnico l'indirizzo di posta elettronica è [supportoenergiapubblico@sviluppo.toscana.it](mailto:supportoenergiapubblico@sviluppo.toscana.it) e che sarà inoltre attiva una chat on-line dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Per eventuali chiarimenti inerenti alle modalità di rendicontazione è attivo lo specifico indirizzo di posta elettronica [controllienergia@sviluppo.toscana.it](mailto:controllienergia@sviluppo.toscana.it).



### 4.3 Documentazione a corredo della domanda

La domanda di contributo è costituita dal documento in formato pdf, generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le seguenti dichiarazioni/schede presenti on-line, firmato digitalmente da parte del legale rappresentante e completo di tutti i documenti obbligatori descritti di seguito, nonché di tutti gli eventuali ulteriori documenti che il soggetto proponente intende allegare in sede di presentazione della domanda.

A corredo della domanda occorre inviare, nei modi e nei termini previsti nel precedente paragrafo 4.1, la seguente documentazione:

#### A) MODELLO DI DOMANDA DI FINANZIAMENTO (**Allegato B**)

1) Attestazione del possesso dei seguenti requisiti e relativa documentazione:

- edificio localizzato all'interno del territorio regionale;
- edificio esistente e utilizzato richiedendosi in particolare che la domanda di finanziamento non è riferita a interventi di nuova costruzione, demolizione /ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione;
- edificio dotato di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva;
- edificio di proprietà pubblica dei soggetti proponenti o di proprietà pubblica rispetto al quale i soggetti proponenti sono titolari di altro diritto reale o personale di godimento;
- edificio adibito ad uso pubblico (istituzionale, scolastico, sanitario, formativo, assistenziale, culturale, sportivo, etc.) e non residenziale e assimilabili (categoria E.1. secondo la classificazione di cui all'art. 3 del DPR n. 412 del 1993);
- edificio non destinato all'esercizio di attività economiche in forma prevalente, richiedendosi, in particolare, che gli edifici pubblici in questione non vengano utilizzati per l'esercizio di attività economiche (intese come attività volte alla produzione di beni o servizi su un dato mercato) per almeno l'80% del volume lordo climatizzato oppure che le attività economiche svolte al loro interno abbiano carattere puramente locale e che siano rivolte ad un bacino d'utenza geograficamente limitato;
- superamento dei requisiti minimi previsti nelle seguenti Direttive: 2009/28/CE, 2010/31/UE e 2012/27/UE;
- nel caso di interventi di cui alla lettera 7a) e 8a) la produzione di energia deve essere finalizzata solo all'autoconsumo;
- nel caso di interventi di cui all'elenco b) la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili deve essere finalizzata solo all'autoconsumo

2) atto di approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica, definitivo o esecutivo;

3) relazione tecnica del progetto a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione (da allegare alla domanda) che descrive le caratteristiche e i dati tecnici dell'edificio nella situazione dello stato di fatto e di progetto, le tipologie di intervento del progetto con i relativi obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle sostanze climalteranti e inquinanti. La relazione tecnica di progetto dovrà contenere gli elementi minimi del modello di cui all'**Allegato C**;

- 4) diagnosi energetica dell'edificio eseguita ai sensi dell'Allegato 2 al D.Lgs. 102/2014 ed in conformità alle norme tecniche UNI CEI EN 16247 da cui risultano le proposte degli interventi oggetto della domanda;
- 5) attestato di prestazione energetica (APE) relativo allo stato di fatto dell'edificio;
- 6) attestato di prestazione energetica (APE) relativo allo stato di progetto dell'edificio da cui risulta un miglioramento di prestazione energetica;
- 7) eventuali autorizzazioni, titoli abilitativi, nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti per realizzare gli interventi del progetto;
- 8) specifica di ulteriori sostegni richiesti e/o concessi sulle stesse spese ammissibili specificando le fonti e gli importi, attraverso la compilazione di apposita tabella;
- 9) atto relativo alla titolarità di altro diritto reale o personale di godimento dello stesso da cui risulti la disponibilità dell'immobile e autorizzazione a realizzare gli interventi oggetto della domanda nel caso in cui il soggetto richiedente non sia il proprietario dell'edificio;
- 10) indicazione dei tempi di realizzazione e cronoprogramma procedurale e finanziario delle attività necessarie alla realizzazione di ciascun intervento del progetto e delle spese da sostenere nelle varie annualità
- 11) quadro economico e individuazione delle spese ammissibili per ciascun intervento;
- 12) indicazione della procedura per la realizzazione del progetto (appalto o PPP)
- 13) scheda dei criteri di selezione e di premialità;
- 14) scheda degli indicatori di monitoraggio del progetto ovvero il contributo di ciascun intervento in relazione ad ognuno degli indicatori previsti mediante la valorizzazione di un valore presunto, fornendo una breve descrizione del metodo di stima/calcolo utilizzato.  
L'azione 4.1.1. del POR CreO FESR 2014-2020 che finanzia gli interventi selezionati mediante la presente procedura prevede il raggiungimento di obiettivi legati agli indicatori riportati nella tabella di seguito:

Indicatore	Unità di misura	Valore previsto per la presente operazione
IC 32 Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici	kWh/ anno	
IC 30 Capacità addizionale di produzione di energia da fonti rinnovabili	Mw	
IC 34 Riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra	Tonnellate equivalenti CO2	

- 15) scheda di calcolo dell'entrate nette ai sensi dell'artt. 61 e 65 del Reg. 1303/2013 in base allo schema fornito dalla Regione Toscana e disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A, nel caso in cui il costo totale ammissibile dell'operazione è maggiore di € 1.000.000,00;
- 16) scheda degli elementi utili aiuti di stato di cui all'**Allegato D** (da allegare alla domanda);

- 17) dichiarazione relativa agli impegni assunti dal soggetto richiedente (modulo 1)
- 18) dichiarazione che attesti la posizione del soggetto proponente in merito al regime IVA come spesa non recuperabile/recuperabile da parte del soggetto proponente (modulo 2);
- 19) dichiarazione di copertura finanziaria: dichiarazione di impegno rilasciata dal legale rappresentante dell'ente proponente, qualora il progetto presentato venga ammesso a finanziamento, a dimostrare con appositi atti la disponibilità della quota di cofinanziamento a proprio carico delle spese ammissibili totali e comunque la disponibilità della quota di cofinanziamento a proprio carico dell'intero progetto prima della stipula della convenzione nel rispetto dei tempi previsti, pena la rinuncia al finanziamento POR (modulo 3);
- 20) dichiarazione relativa alla qualità di legale rappresentante ed alla situazione finanziaria dell'Ente (modulo 4)
- 21) dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 DEL D. Lgs. n°196/2003 (modulo 5)

**5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA****5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento**

La selezione delle domande avverrà con la procedura valutativa.

L'attività istruttoria regionale è svolta dal Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti della Direzione Ambiente ed Energia avvalendosi di Sviluppo Toscana S.p.A. quale Organismo Intermedio individuato con apposito atto del Dirigente Responsabile del Settore stesso.

L'iter procedimentale delle domande si articola nelle seguenti fasi:

- **istruttoria di ammissibilità formale** (v. paragrafo 5.2).

In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.3), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione (v. paragrafo 5.4).

- **valutazione tecnica** (v. paragrafo 5.4).

I progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno valutati in base a specifici criteri di selezione (v. paragrafo 5.4); successivamente sarà attribuito un punteggio di premialità esclusivamente ai progetti che hanno raggiunto un determinato punteggio in relazione ai criteri di selezione.

- **formazione della graduatoria** (v. paragrafo 5.5).

**5.2 Istruttoria di ammissibilità**

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno dei paragrafi 4.1 e 4.2 del bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti elencati al paragrafo 4.3 del bando;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria dal paragrafo 4.3 del bando;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui al paragrafo 3.1.

Saranno considerate inammissibili, secondo il dettato del paragrafo 5.3 le domande prive anche di un solo documento richiesto dal bando.

La Regione Toscana si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, fissando il termine per l'invio delle integrazioni richieste in 15 gg dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione regionale/Sviluppo Toscana lo riterrà necessario.

La mancata risposta del richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda. In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro il termine di 30 gg.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati con la domanda.

### 5.3 Cause di non ammissione

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio:

- la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite dai paragrafi 4.1 e 4.2;
- l'errato invio della domanda;
- la mancata sottoscrizione della domanda **da parte del legale rappresentante**;
- la mancata sottoscrizione delle autodichiarazioni richieste dal bando (elencate al paragrafo 4.3);
- la mancata documentazione obbligatoria da allegare a corredo della domanda di cui al paragrafo 4.3;
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2;
- il mancato anche di uno solo dei requisiti previsti al paragrafo 3.1;

**Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione.**

### 5.4 Valutazione della domanda

Tutte le domande saranno oggetto di valutazione sulla base dei criteri di valutazione (premierità, priorità e punteggio) definiti con delibera di Giunta regionale n. 695/2017.

La valutazione sarà effettuata da una Commissione tecnica di valutazione nominata con atto del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti e composta da membri interni all'Amministrazione regionale.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, questi si articoleranno nel modo seguente:

#### 5.4.1 Criteri di valutazione

	<b>Criterio di selezione</b>	<b>Parametri di valutazione</b>	<b>Punteggio minimo</b>	<b>Punteggio massimo</b>
1	Qualità tecnica del progetto in termini di obiettivi	Riduzione % dei fabbisogni di energia primaria globale non rinnovabile (EP <sub>gl,nren</sub> )	3	15
2	Progettazione e cantierabilità del progetto	Avanzamento del livello di progettazione degli interventi al momento della presentazione della domanda	3	20
3	Stato di fatto dell'edificio	Classe energetica dell'edificio riportata sull'APE	3	15
4	Volumetria dell'edificio	Maggiore volume lordo dell'edificio (mc)	3	15
5	Livello di cofinanziamento	Livello di cofinanziamento del progetto da parte del proponente	3	15
	<b>Totale</b>		<b>15</b>	<b>80</b>

**Criterio di valutazione 1****Qualità tecnica del progetto in termini di obiettivi:**

Riduzione % dei fabbisogni di energia primaria globale non rinnovabile (EP<sub>gl,nren</sub>)

- 0% < REP<sub>gl,nren</sub> ≤ 10% (3 punti)
- 10% < REP<sub>gl,nren</sub> ≤ 20% (6 punti)
- 20% < REP<sub>gl,nren</sub> ≤ 30% (9 punti)
- 30 % < REP<sub>gl,nren</sub> ≤ 40% (12 punti)
- REP<sub>gl,nren</sub> > 40% (15 punti)

Nel caso in cui vi sia obbligo di calcolare più di un indice di prestazione globale non rinnovabile (EP<sub>gl,nren</sub>), la verifica di tale riduzione sarà effettuata mediante la media dei valori degli indici di prestazione globale non rinnovabile pesata rispetto ai corrispondenti volumi lordi climatizzati.

**Criterio di valutazione 2****Progettazione e Cantierabilità del progetto:**

Avanzamento del livello di progettazione degli interventi al momento della presentazione della domanda

- progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato (3 punti)
- progetto definitivo approvato (15 punti)
- progetto esecutivo approvato (20 punti)

**Criterio di valutazione 3****Stato di fatto dell'edificio:**

Classe energetica dell'edificio riportata nell'APE dello stato di fatto

- classe energetica D o superiore (3 punti)
- classe energetica E (6 punti)
- classe energetica F (9 punti)
- classe energetica G (15 punti)

Nel caso in cui vi sia obbligo di redigere un attestato di prestazione energetica (APE) per ogni unità immobiliare che costituisce l'edificio, ai fini del calcolo della prestazione energetica dell'edificio deve essere effettuato mediante la media dei valori degli indici di prestazione energetica relativi alle diverse unità immobiliari, pesata rispetto ai corrispondenti volumi lordi climatizzati.

**Criterio di valutazione 4****Volumetria dell'edificio:**

Maggiore volume lordo dell'edificio (mc)

- 0 mc < Vol ≤ 1.500 mc (3 punti)
- 1.500 mc < Vol ≤ 5000 mc (5 punti)
- 5.000 mc < Vol ≤ 15.000 mc (7 punti)
- 15.000 mc < Vol ≤ 50.000 mc (9 punti)
- 50.000 mc < Vol ≤ 150.000 mc (12 punti)
- Vol > 150.000 mc (15 punti)

**Criterio di valutazione 5****Livello di cofinanziamento:**

Livello di cofinanziamento del progetto da parte del proponente

- cofinanziamento 20% (3 punti)
- cofinanziamento dal 20% al 30% (6 punti)
- cofinanziamento dal 30% al 40% (9 punti)
- cofinanziamento dal 40% (15 punti)

Si precisa che i progetti devono conseguire:

- un punteggio minimo in relazione a ciascun criterio di selezione;
- un punteggio minimo totale, derivante dalla somma dei punteggi assegnati in relazione a ciascun criterio;

I progetti che conseguiranno il punteggio minimo totale saranno compresi nella graduatoria dei progetti finanziabili.

Si ricorda che **non saranno ammessi a finanziamento** i progetti che in relazione a ciascuno criterio di selezione raggiungono un punteggio inferiore al minimo richiesto.

**5.4.2 Criteri di premialità****Criteri di premialità**

1. Progetto riguarda edificio con destinazione d'uso scolastica, sportiva, ospedaliera: 0-4 punti
  - Scolastica=4 punti
  - Ospedaliera=4 punti
  - Sportiva=2 punti
  - Altra tipologia=0 punti
2. Progetto prevede la trasformazione dell'edificio in edificio ad energia quasi zero=3 punti
3. Progetto prevede contestualmente interventi per la prevenzione sismica=0-4 punti
  - progetto che prevede contestualmente interventi per la prevenzione sismica per i quali è stato presentato domanda a valere sul bando di cui al D.D.13747/2016 e risulta approvato, alla data di presentazione della domanda al presente bando, almeno il progetto di fattibilità tecnico economica =4 punti
  - progetto che prevede contestualmente interventi per la prevenzione sismica per i quali risulta approvato, alla data di presentazione della domanda al presente bando, almeno il progetto di fattibilità tecnico economica =2 punti
4. Progetto prevede contestualmente interventi per la rimozione di amianto=2 punti
5. Progetto che prevede l'utilizzo di sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi energetici dell'edificio e degli impianti=2 punti
6. Progetto riguarda edifici già inseriti nei PAES adottati e/o approvati dal Comune=3 punti
7. Progetto nei comuni localizzati nelle Aree Interne definite nella delibera GRT 289 del 7/4/2014 e ss.mm.ii. =2 punti

Il raggiungimento dei requisiti di cui al paragrafo 3.1 e delle condizioni per la valutazione e l'attribuzione del punteggio, sulla base dei criteri riportati nei punti precedenti, deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nella domanda e nella relativa relazione tecnica del progetto.

## 5.5 Formazione della graduatoria

L'attività di valutazione e selezione dei progetti si conclude con la predisposizione della graduatoria delle domande.

All'esito dell'istruttoria e sulla base del punteggio attribuito a ciascun progetto l'Amministrazione Regionale provvederà con proprio decreto all'approvazione della graduatoria entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande salvo quanto previsto al paragrafo 5.2 in merito alla richiesta di integrazioni.

I progetti saranno ammessi sulla base del miglior punteggio assegnato.

Qualora la domanda riguardi più di un edificio, il punteggio di cui ai criteri di valutazione e premialità viene determinato come media dei punteggi riferiti ai singoli edifici.

A parità di punteggio finale, la graduatoria sarà definita in base alla riduzione % dei fabbisogni di energia primaria globale non rinnovabile (EP<sub>gl,nren</sub>), in ordine decrescente e, in caso di ulteriore parità, in base al maggiore fabbisogno di energia primaria globale non rinnovabile (EP<sub>gl,nren</sub> dell'edificio riportato su APE).

La graduatoria finale distingue tra le domande ammesse e domande non ammesse.

Le **domande ammesse** sono distinte in:

- ammesse e finanziate;
- ammesse e non finanziate per carenza di fondi.

Le **domande non ammesse** si distinguono in:

1. domande non ammesse per carenza di requisiti formali  
Sono quelle domande prive dei requisiti previsti al paragrafo 2.

2. domande non ammesse a seguito di valutazione.

Sono quelle domande ammesse a seguito dell'istruttoria formale, che non hanno superato la fase valutativa per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto in relazione ai criteri di selezione.

Le risorse disponibili sono assegnate ai beneficiari in base alla graduatoria ordinata secondo il punteggio ottenuto dal progetto in sede di valutazione, nei limiti delle assegnazioni.

Il bando può prevedere esplicitamente la possibilità di utilizzare risorse aggiuntive rispetto a quelle stanziati al fine di finanziare progetti ammessi, ma non finanziati per carenza di risorse inizialmente stanziati.



## 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

### **6.1 Adempimenti successivi all'approvazione della graduatoria**

La Regione Toscana provvede, nei sette giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria, all'invio, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), di apposita comunicazione scritta ai soggetti ammessi e non ammessi contenente l'esito del procedimento relativo alla domanda presentata.

L'atto di impegno è assunto successivamente alla trasmissione alla Regione Toscana dell'atto di approvazione del progetto definitivo da parte del soggetto proponente.

Nel caso in cui il soggetto proponente ammesso abbia presentato in sede di domanda almeno il progetto definitivo, l'atto di impegno è assunto contestualmente all'atto di approvazione della graduatoria.

Entro 90 gg dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria il soggetto beneficiario dovrà comunicare la tipologia di procedura che intende attivare (appalto o PPP) e trasmettere alla Regione Toscana l'eventuale documentazione relativa all'Accordo PPP.

Nel caso in cui il soggetto proponente ammesso abbia presentato in sede di domanda il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà provvedere, entro 90 gg dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, ad approvare il progetto definitivo e all'implementazione in piattaforma del relativo progetto nonché a comunicare la tipologia di procedura che intende attivare (appalto o PPP), pena la non ammissione a finanziamento.

La Regione Toscana provvede, nei sette giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT del decreto di concessione, all'invio, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), di apposita comunicazione scritta ai soggetti ammessi e non ammessi a finanziamento contenente l'esito del procedimento relativo alla domanda presentata. Con la comunicazione di ammissione (tramite P.E.C.) la Regione Toscana/Sviluppo Toscana indicherà al beneficiario anche i termini e le modalità di realizzazione del progetto.

### **6.2 Sottoscrizione della Convenzione**

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di concessione del contributo, il beneficiario ha l'obbligo di sottoscrivere con la Regione Toscana la Convenzione redatta secondo lo schema che sarà approvato con apposito atto dirigenziale.

La Convenzione dovrà essere debitamente sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario (o altro soggetto abilitato a impegnare ciascun beneficiario).

La data di stipula (e di efficacia) della Convenzione corrisponde alla data di sottoscrizione del responsabile del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti.

La mancata sottoscrizione della Convenzione entro i termini previsti comporta la decadenza del contributo.

Il soggetto beneficiario dell'agevolazione dovrà provvedere, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto concessione del contributo, all'aggiudicazione definitiva per l'esecuzione dei lavori e per le forniture principali previste per la realizzazione del progetto.

Entro il medesimo termine il beneficiario dovrà provvedere alla trasmissione di:

- copia del contratto stipulato con il soggetto aggiudicatario dei lavori;
- copia del progetto esecutivo corredato dal relativo atto di approvazione della relativa la documentazione tecnico-amministrativa;
- copia del quadro economico del progetto a seguito dell'aggiudicazione definitiva per l'esecuzione dei lavori e per le forniture principali previste per la realizzazione del progetto.

Il mancato caricamento sul sistema informativo della suddetta documentazione entro i termini previsti comporterà la decadenza dell'agevolazione, fatta comunque salva la possibilità di proroga fino a 60 gg, da parte dell'Amministrazione Regionale su motivata richiesta del beneficiario.

### 6.3 Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di **revoca** del contributo, a:

1. realizzare l'investimento secondo le modalità previste nel progetto;
2. assicurare, alla firma della Convenzione, la copertura finanziaria della quota di cofinanziamento dell'intero progetto non coperta dal contributo, pena la revoca del finanziamento POR;
3. realizzare il progetto entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione del contributo salvo proroga ai sensi del paragrafo 3.3;
4. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto; tali spese devono essere sostenute e quietanzate nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda (ad eccezione delle spese tecniche che sono ammissibili anche se sostenute a partire dal 26/04/2016) e i 24 mesi successivi alla pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione del contributo salvo proroghe concesse ai sensi del paragrafo 3.3;
5. adottare un sistema contabile appropriato ed affidabile, con contabilità separata o codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione finanziata con risorse del POR CReO FESR 2014 -2020;
6. garantire la conservazione di tutta la documentazione inerente alla realizzazione dell'operazione agevolata (elaborati tecnici, documentazione amministrativa, titoli di spesa utilizzati per la rendicontazione dei costi) in originale, oppure in copia fotostatica resa conforme all'originale secondo la normativa vigente, fino al termine indicato all'art.140 del Regolamento UE 1303/2013 e, comunque, fino a dieci anni dall'erogazione del saldo ai sensi dell'art. 2220 del Codice Civile;
7. rendere detta archiviazione disponibile ed accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alla Regione Toscana ed alle persone ed organismi che di norma hanno il diritto di controllarla, fino al termine indicato all'art.140 del Regolamento UE 1303/2013 e, comunque, fino a dieci anni dall'erogazione del saldo ai sensi dell'art. 2220 del Codice Civile;
8. consentire ai funzionari della Regione Toscana o ai funzionari incaricati dalle autorità competenti di svolgere gli opportuni controlli e ispezioni, anche secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR n. 445/2000, come recepite dalla Deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 1058/2001;
9. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto comunque richieste da Sviluppo Toscana, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
10. compilare ed inviare le schede di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del progetto con le modalità che verranno stabilite dall'Amministrazione regionale, pena la revoca del contributo concesso, ed a trasmettere i dati di monitoraggio secondo le disposizioni impartite dall'Organismo Responsabile della Programmazione e dell'Attuazione del POR CReO FESR 2014- 2020;

11. fornire la rendicontazione della spesa per ciascuno stato di avanzamento e per la domanda a saldo secondo le modalità indicate al paragrafo 7.2;
12. comunicare le variazioni, eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto, dei dati identificativi ed anagrafici del proponente e del Legale rappresentante nonché della tipologia di procedura (appalto o PPP);
13. dare immediata comunicazione alla Regione Toscana dell'eventuale rinuncia al contributo e, nel caso in cui ne abbia già ricevuto l'erogazione, in tutto o in parte, restituire l'importo ricevuto, gravato degli interessi legali maturati dalla data di erogazione alla data di restituzione dello stesso;
14. informare tempestivamente la Regione Toscana dell'ammissione ad ulteriori forme di sostegno pubblico, qualsiasi sia la denominazione e la natura;
15. richiedere all'Amministrazione Regionale l'autorizzazione preventiva per eventuali varianti al progetto come specificato al paragrafo 6.4;
16. rispettare, in caso di ricorso a eventuali procedure di appalto, la normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili;
17. non alienare, cedere, distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con il contributo per un periodo di almeno cinque anni dall'erogazione del saldo ai sensi dell'art. 71 del Reg UE 1303/2013;
18. mantenere la destinazione d'uso pubblico e la proprietà pubblica degli edifici oggetto degli interventi finanziati per un periodo di almeno cinque anni dall'erogazione del saldo ai sensi dell'art. 71 del Reg UE 1303/2013;
19. restituire i contributi erogati, nella misura deliberata dalla Giunta Regionale, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione degli investimenti nei tempi e nei modi stabiliti dall'Amministrazione regionale;
20. rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (art. 115) in particolare nell'allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" e nel Regolamento di esecuzione della Commissione n. 821/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (artt. 4 e 5), per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione, nonché nella Convenzione e devono essere coerenti con la Strategia di Comunicazione del POR FESR 2014-2020 della Regione Toscana;
21. rispettare eventuali regolamenti e disposizioni relative al Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, che verranno emanati dalla Commissione Europea o dalle altre autorità comunitarie, nazionali e regionali competenti;
22. assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che provochino danni a terzi in relazione allo svolgimento delle attività previste dal progetto;
23. individuare un "Responsabile dell'intervento", indicandone il nominativo ed i recapiti telefonici e di e-mail;
24. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, in particolare quella in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili nonché appalti pubblici.

Ulteriori obblighi potranno essere definiti alla firma della convenzione.

#### 6.4 Varianti

Nel caso di modifiche sostanziali al progetto siano esse legate allo sviluppo progettuale dell'intervento nelle sue varie fasi (art. 23 del D.Lgs 50/2016) che al periodo di efficacia dei contratti di appalto di lavori, forniture e servizi (art. 106 del D.Lgs 50/2016), il soggetto beneficiario dovrà darne tempestiva comunicazione al Responsabile del Procedimento ed al Responsabile di Controllo di Sviluppo Toscana, nei tempi e con le modalità che saranno definite nell'apposita Convenzione, ovvero da disposizioni ad essa successive.

Le modifiche sostanziali che comportino la realizzazione di un intervento con finalità diverse rispetto a quelle previste dal presente bando, potranno determinare la decadenza dell'operazione.

Le modifiche progettuali, siano esse sostanziali o meno, introdotte in difformità al Codice degli Appalti, saranno giudicate non ammissibili.

Le richieste di varianti, adeguatamente motivate, possono riguardare:

- le caratteristiche tecniche degli interventi.
- il crono programma;
- gli importi del piano finanziario;

In ogni caso dovranno rimanere inalterati la tipologia dell'intervento del progetto ammesso a contributo, la localizzazione dell'intervento ed essere mantenuti i requisiti minimi di cui al paragrafo 3.1 ad eccezione dell'importo minimo di spesa ammissibile.

Le varianti eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto devono essere presentate in forma di istanza online mediante l'accesso al sistema informatico <https://sviluppo.toscana.it/energiapubblico> e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate nella predetta pagina web.

In ogni caso le varianti dovranno essere comunicate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Amministrazione Regionale per l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Regionale (si veda anche "Obblighi dei beneficiari").

Nel caso di modifiche intervenute che condizionano i criteri di valutazione si provvederà ad una verifica del punteggio in graduatoria.

Qualora si verificano economie esclusivamente per gli interventi che prevedono appalti di lavori soggetti a ribassi d'asta, ai fini della determinazione del contributo effettivamente spettante per la realizzazione delle operazioni finanziate con contributo POR FESR 2014-2020, il riutilizzo delle economie di aggiudicazione da parte dei soggetti beneficiari avverrà, nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del relativo Regolamento di attuazione per la parte attualmente vigente, con le seguenti modalità:

- fino ad un massimo del 5% dell'importo contrattuale dei lavori, ovvero l'intero ammontare del ribasso di gara determinato a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori, se inferiore alla predetta percentuale, rimane nella disponibilità del soggetto beneficiario quale accantonamento della spesa ammissibile da utilizzare per la medesima operazione ed esclusivamente per il cofinanziamento delle eventuali spese ammissibili aggiuntive derivanti da varianti di cui all'art.106 comma 1 lett. c) del D.lgs. n.50/2016;
- la rimanente quota del ribasso e tutte le economie conseguite a seguito di affidamenti per forniture e/o servizi previsti per la realizzazione del progetto non saranno considerate "spese

ammissibili” ed il relativo contributo rientrerà nella disponibilità dell’azione 4.1.1 del POR FESR 2014-2020.

Il contributo sarà in ogni caso ricalcolato sulla base dell’importo delle spese ammissibili risultante a seguito dell’aggiudicazione definitiva dei lavori e degli affidamenti delle forniture e/o dei servizi previsti per la realizzazione dell’intervento, applicando la percentuale di contributo richiesta per l’operazione nella domanda di finanziamento, fermo restando l’importo del contributo, in termini assoluti, approvato nel decreto di concessione.

Indicazioni più dettagliate verranno fornite, per i progetti ammessi a finanziamento, all’interno dell’apposita Convenzione o di disposizioni a questa successive.

## 7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

### 7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai Beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero).

La rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento dovrà essere coerente con le voci di spesa ritenute ammissibili.

### 7.2 Modalità di erogazione del contributo

L'erogazione del contributo coerentemente con quanto stabilito con Decisione della Giunta Regionale n.13 del 29 novembre 2016 e s.m.i., sarà articolata come segue:

#### **Acconto**

Acconto fino ad un massimo del 20% del contributo concesso al momento dell'aggiudicazione dei lavori; l'importo effettivo dell'erogazione sarà determinato rapportando il valore a base d'asta dei lavori aggiudicati rispetto al costo totale ammesso.

Si procede all'erogazione del 20% nel caso in cui i lavori (o le forniture nel caso di progetti di sola fornitura) aggiudicati rappresentino almeno il 60% del costo totale ammesso a finanziamento; nel caso di percentuali inferiori la quota di anticipo è ridotta proporzionalmente; la richiesta di acconto dovrà essere presentata mediante procedura telematica accedendo al sistema informativo SIUF all'indirizzo <https://siuf.sviluppo.toscana.it/> e corredata della idonea documentazione attestante l'avvio dei lavori come definito al precedente paragrafo 3.2.

#### **Liquidazione intermedia**

- Liquidazione intermedia di una tranches non superiore al 20% del contributo concesso a seguito della rendicontazione di almeno il 15% del valore complessivo dell'opera (costo totale ammesso);
- Liquidazione intermedia di un'ulteriore tranches non superiore al 20% a seguito della rendicontazione di almeno il 35% del valore complessivo dell'opera (costo totale ammesso);
- Liquidazione intermedia di un'ulteriore tranches non superiore al 20% a seguito della rendicontazione di almeno il 55% del valore complessivo dell'opera (costo totale ammesso);

La domanda di pagamento delle liquidazioni intermedie deve essere presentata a Sviluppo Toscana S.p.A. mediante procedura telematica accedendo al sistema informativo SIUF all'indirizzo <https://siuf.sviluppo.toscana.it/> unitamente alla rendicontazione dei costi sostenuti e si compone di:

- relazione tecnica intermedia elaborata in base allo schema fornito dalla Regione Toscana e disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A.;
- prospetto riepilogativo delle spese sostenute in forma di "dichiarazione di spesa" generata dal sistema informativo SIUF; la dichiarazione di spesa dovrà essere sottoscritta digitalmente dal soggetto beneficiario e trasmessa a Sviluppo Toscana nelle forme e con le modalità che saranno indicate, dopo la pubblicazione della graduatoria sul BURT, nella specifica pagina informativa dedicata al presente Bando all'indirizzo [http://www.sviluppo.toscana.it/bandienergia\\_rend](http://www.sviluppo.toscana.it/bandienergia_rend);

- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07), da trasmettere mediante procedura telematica accedendo al sistema informativo SIUF all'indirizzo <https://siuf.sviluppo.toscana.it/>;
- documentazione relativa alle procedure di affidamento dei lavori e/o delle forniture ed ai relativi impegni giuridicamente vincolanti assunti per la realizzazione dell'intervento agevolato;
- schede di monitoraggio redatte secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sistema informativo SIUF

### **Saldo**

Saldo residuo fino ad un massimo del 20% del contributo concesso a seguito della trasmissione della rendicontazione finale e certificato di regolare esecuzione o collaudo dell'opera.

La domanda di saldo deve essere presentata a Sviluppo Toscana S.p.A. unitamente alla rendicontazione dei costi totali sostenuti mediante procedura telematica accedendo al sistema informativo SIUF all'indirizzo <https://siuf.sviluppo.toscana.it/> e si compone di:

- relazione tecnica asseverata conclusiva elaborata in base allo schema fornito dalla Regione Toscana e disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. La relazione tecnica asseverata e firmata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, deve illustrare gli obiettivi in termini di risparmio energetico conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalità del bando al fine di comparare i dati indicati in sede di domanda con quelli derivanti dalla realizzazione dell'intervento.
- certificato di fine lavori, certificato di collaudo /di regolare esecuzione/dichiarazione di conformità delle opere o collaudo dell'opera e/o dichiarazioni di conformità degli impianti;
- provvedimento con cui il beneficiario approva gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo/di regolare esecuzione e la relazione acclarante;
- attestato di prestazione energetica presentato a lavori ultimati;
- distinta di tutte le spese sostenute;
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07);
- documentazione relativa alle procedure di affidamento dei lavori e/o delle forniture ed ai relativi impegni giuridicamente vincolanti assunti per la realizzazione dell'intervento agevolato, laddove non già presentata in sede di rendicontazione a titolo di SAL;
- schede di monitoraggio redatte secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sistema informativo SIUF
- documentazione fotografica degli interventi effettuati;
- documentazione fotografica della targa permanente apposta;

Tutti i giustificativi di spesa relativi all'intervento ammesso dovranno quindi riferirsi a uno o più edifici oggetto di domanda ed essere rilevabili dalle opportune scritture contabili.

I Beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione amministrativa e contabile del progetto sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per un periodo non inferiore a 10 anni successivi alla chiusura del POR FESR 2014-2020.

Tale documentazione deve essere separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali e deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto. A tal fine non sono, di norma, ammessi pagamenti effettuati cumulativamente e per ogni pagamento dovrà essere apposta una causale contenente un codice univoco opportunamente identificativo del progetto finanziato

**Non sono ammessi pagamenti in contanti o altra forma di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità.**

### **Apposizione del timbro FESR**

Al fine del rispetto del divieto di cumulo e di evitare un doppio finanziamento, tutti gli originali di spesa, devono essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro che riporti la seguente dicitura:

*"Spesa finanziata da Regione Toscana nell'ambito del POR FESR 2014-2020, Linea di Azione 4.1.1 per Euro ....."*

Nel caso in cui il documento giustificativo della spesa sia nativamente digitale<sup>4</sup> è necessario che nella descrizione del documento si richiami l'Azione 4.1.1 del POR Creo FESR Toscana 2014-2020 sulla quale il progetto è finanziato ed il riferimento al progetto.

Nel caso di spesa finale documentata ed effettivamente sostenuta inferiore alla spesa inizialmente ammessa, si provvederà ad una riduzione del contributo da liquidare, nel rispetto della percentuale fissata nell'atto di concessione del contributo.

Nel caso di spesa finale documentata ed effettivamente sostenuta superiore alla spesa ritenuta ammissibile, non potrà in alcun modo operarsi un aumento del contributo.

---

<sup>4</sup> Per fattura nativamente digitale si intende un documento digitale elettronico prodotto in formato .xml, secondo gli standard tecnici definiti da Sogei, il cui contenuto deve essere nel tempo immutabile e non alterabile.



**8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE****8.1 Verifica intermedia e verifica finale dei progetti**

La Regione, in ogni momento, si riserva la facoltà di svolgere verifiche anche in loco e sulla documentazione tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 125 “Funzioni dell’ autorità di gestione” e 127 “Funzioni dell’ autorità di audit” del Regolamento UE 1303/2013, anche al fine di verificare la regolare esecuzione degli interventi ammessi a contributo, la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario nonché il rispetto di quanto previsto all’ art. 71 “Stabilità delle operazioni” dello stesso Regolamento.

La Commissione Europea, ai sensi dell’ art. 75 del regolamento UE 1303/2013 potrà svolgere – con le modalità indicate nel medesimo articolo – controlli, anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati.

Tali controlli potranno comprendere i seguenti aspetti:

- il possesso dei requisiti dichiarati dal beneficiario per l’ accesso al finanziamento e, laddove pertinente, il loro mantenimento per 5 anni dall’ erogazione del saldo;
- la proprietà, il possesso e l’ operatività dei beni e/o dei servizi finanziati, per 5 anni dall’ erogazione del saldo al beneficiario;
- la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso a contributo;
- l’ effettivo sostenimento delle spese dichiarate e la loro corretta registrazione contabile, inclusa un’ adeguata codificazione che garantisca la loro tracciabilità;
- la conformità delle spese dichiarate alle normative comunitaria e nazionale.

I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, la Regione si riserva di procedere alla revoca d’ ufficio del contributo.

In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l’ irregolarità dell’ operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata, e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o alle spese sostenute, a fronte di erogazioni già avvenute sia a titolo di acconto che di saldo del contributo spettante, si darà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite alle quali sarà applicato il tasso d’ interesse legale.

**8.2 Revoca parziale o totale del contributo**

In particolare si procederà alla revoca d’ ufficio, parziale o totale, dei contributi ed al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

- a) qualora il beneficiario del contributo non rispetti le indicazioni ed i vincoli contenuti nel presente bando;
- b) qualora il beneficiario del contributo non rispetti gli obblighi contenuti nel presente bando;
- c) qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità o mancanza di requisiti previsti dal bando;
- d) qualora la realizzazione del progetto non risulti conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, alla relazione tecnica del progetto stesso allegata alla domanda e se allo stesso tempo vengono apportate variazioni in corso d’ opera non comunicate alla Regione e da quest’ ultima non approvate;
- e) qualora il beneficiario non rispetti i termini previsti per la conclusione dei lavori e per la trasmissione della rendicontazione;

- f) qualora i beni acquistati e/o realizzati con il contributo vengano alienati, ceduti o distratti dall'uso previsto nei 5 anni decorrenti dall'erogazione del saldo;
- g) qualora non venga mantenuta la destinazione d'uso pubblico e la proprietà pubblica degli edifici oggetto degli interventi finanziati nei cinque anni decorrenti dall'erogazione del saldo;
- h) qualora il beneficiario comunichi la rinuncia al contributo;
- i) qualora venga accertato che il contributo si configuri come aiuto di stato.

In caso di revoca del cofinanziamento, il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente già erogate, aumentate degli interessi legali maturati.

### **8.3 Rinuncia**

Il beneficiario può rinunciare al contributo in qualsiasi momento e darne immediata comunicazione, tramite P.E.C., all'Amministrazione Regionale.

### **8.4 Controlli e ispezioni**

Sviluppo Toscana procederà a controlli puntuali e a campione secondo le seguenti modalità.

#### **A) prima dell'approvazione della graduatoria**

Sviluppo Toscana procede ai seguenti controlli puntuali su tutti i richiedenti a pena di inammissibilità:

- verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti dal bando

#### **B) dopo l'approvazione della graduatoria.**

Entro 180 gg dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, Sviluppo Toscana effettua i controlli a pena di decadenza o inadempimento sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in forma di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e della DGRT n. 1058/2001.

#### **C) prima dell'erogazione (per anticipo, stato avanzamento lavori, a saldo)**

Sviluppo Toscana procede ai controlli su tutti i soggetti finanziati a pena di revoca per inadempimento.

#### **D) dopo l'erogazione a saldo**

Sviluppo Toscana procede ai controlli in loco a campione sui soggetti finanziati, a pena di revoca per inadempimento, per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando.

### **8.5 Decadenza dal contributo**

La decadenza conseguente alla verifica effettuata dall'Amministrazione regionale/Sviluppo Toscana, determina successivamente alla pubblicazione sul BURT del decreto di concessione del contributo la perdita del beneficio e la revoca dello stesso.

Costituiscono **cause di decadenza:**

- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui al paragrafo 2 e 3.1;
- mancata sottoscrizione della Convenzione di cui al paragrafo 6.2;
- mancato rispetto del termine per la trasmissione della documentazione di cui al paragrafo 6.2.

<b>9 DISPOSIZIONI FINALI</b>
------------------------------

**9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003**

In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue:

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;
- il titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana, Giunta Regionale;
- il Responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è il Responsabile del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e inquinamenti
- i Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono:  
Sviluppo Toscana S.P.A.
- gli incaricati al trattamento dei dati per la Regione Toscana sono i dipendenti regionali assegnati al Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e inquinamenti

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica **[energiapubblico@sviluppo.toscana.it](mailto:energiapubblico@sviluppo.toscana.it)**

**9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti**

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e inquinamenti della Direzione Ambiente ed Energia.

Il diritto di accesso<sup>5</sup> viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e inquinamenti della Direzione Ambiente ed Energia con le modalità di cui alla D.G.R. 29/08/2011 n. 726.

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: **[energiapubblico@sviluppo.toscana.it](mailto:energiapubblico@sviluppo.toscana.it)**

<sup>5</sup> Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

### **9.3 Disposizioni finali**

L'accettazione del finanziamento da parte del beneficiario costituisce accettazione della propria inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi del Regolamento (CE) 1303/2013 art. 155, paragrafo 2.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

Regione Toscana si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione e/o dell'entrata in vigore di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

<b>10 RIFERIMENTI NORMATIVI</b>
---------------------------------

**Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.**

**UNIONE EUROPEA**

- REGOLAMENTO (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006
- REGOLAMENTO (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17-12-2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014 , recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014 , che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014 , recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- REGOLAMENTO (CE) n. 1828/2006, della Commissione, del 08-12-2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. n. 1083/2006 e del Reg. n. 1080/2006;

- DIRETTIVA 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- DIRETTIVA 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia;
- DIRETTIVA 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01)
- UNI/TS 11300 -1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale;
- UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione;
- UNI/TS 11300 - 3 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;
- UNI/TS 11300 -4 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria;
- UNI TS 11300-5: Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 5: Calcolo dell'energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili;
- UNI TS 11300-6: Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili.
- UNI CEI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione.
- UNI CEI EN 16247-1 “Diagnosi Energetiche - Requisiti generali ”
- UNI CEI EN 16247-2 “Diagnosi Energetiche – Edifici”,
- UNI CEI EN 16247-3 “Diagnosi Energetiche – Processi”,
- UNI CEI EN 16247-4 “Diagnosi Energetiche - Trasporti“
- UNI CEI EN 16247-5 “Competenze degli Energy Auditor”.

**NAZIONALE**

- LEGGE 07-08-1990 n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
  - D.P.R. 28-12-2000 n. 445 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
  - 
  - D.LGS. 07-03-2005 n. 82 recante Codice dell'Amministrazione Digitale
  - D.P.C.M. 23-05-2007 recante Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea
  - D.LGS. 09-04-2008 n. 81 recante Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Infortuni sul Lavoro)
  - D.P.R. 03-10-2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione
  - D.LGS. 27-01-2010 n. 39 recante Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati
  - D. LGS. 06-09-2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
  - DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 recante Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183
  - D.L. 07/05/2012 n. 52 recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94
  - D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 recante Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti
  - Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 recante Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi;
  - D.L. 24/01/2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27;
- LEGGE 06-11-2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D. LGS. 14 aprile 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
  - D.M. 14/01/2014 "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario";

D.L. 20-03-2014, n. 34, convertito dalla L. 16-05-2014 “Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva”;

D.M. 30-01-2015 “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

- D. LGS. 3 aprile 2006 n. 152. Norme in materia ambientale;

- D. LGS. 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” e s.m.i.;

- D.L. 4 giugno 2013 n.63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013 n°90. Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010;

- LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale;

- D. LGS. 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";

- D.M. 11 marzo 2008 “Attuazione dell’articolo 1, comma 24, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 29”

- D.P.R. 2 aprile 2009 , n. 59 “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”;

- D.M. 26 giugno 2009 “Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica”;

- LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

- D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412. “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991 n. 10” ;

-D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551 “Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26/8/1993 n. 412 in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia”;

- D. LGS. 3 marzo 2011 n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;



- D. LGS. 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”
- D.M. 26 giugno 2015 “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici” ;
- D.M. 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”;
- D.M. 26 giugno 2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;
- Decreto legislativo 18 luglio 2016, n. 141 "Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE"

**REGIONE TOSCANA**

- DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 recante Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445;
- LEGGE REGIONALE n. 1 del 26-01-2004 "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "rete telematica regionale Toscana";
- LEGGE REGIONALE n. 38 del 13-07-2007 recante Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;
- LEGGE REGIONALE n. 40 del 23-07-2009 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa";
- LEGGE REGIONALE n. 54 del 05 -10-2009 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza";
- DELIBERA G.R. n. 965 del 29-10-2012 recante Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione - Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse nazionali - POR CReO FESR 2007-2013;
- LEGGE REGIONALE n. 44 del 02-08-2013 recante Disposizioni in materia di programmazione regionale;
- DECISIONE G.R. n. 4 del 7 aprile 2014 che "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione";
- 
- L.R. 07-01-2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008";
- DELIBERA G.R. n. 695 del 26/06/2017 "POR FESR 2014-2020- Direttive di attuazione per la selezione di progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici";
- LEGGE REGIONALE n. 35 del 24/02/2005 "Disposizioni in materia di energia" e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 17/R del 25/02/2010 "Regolamento di attuazione dell'art. 23 sexies della legge regionale n. 39/2005 Disciplina della certificazione energetica degli edifici";
- DECISIONE GR 13 DEL 29/11/2016 "Approvazione del documento Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del Dlgs 118/2011";
- DECISIONE GR 16 DEL 15/5/2017 Approvazione del documento "Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011": modifiche alla decisione G.R. n. 13 del 29/11/2016.